

## **CONVENZIONE PER TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO ED ATTIVITA' DI VOLONTARIATO**

**TRA**

L'Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, 200 – 00147 - Codice Fiscale 97136680580, d'ora in poi denominata “soggetto promotore”, legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione Dott. Maurizio Finicelli, nato a Roma in data 09/03/1952;

**E**

Associazione Spondé Onlus con sede legale in Roma alla via Vetulonia n°43 Codice Fiscale 97803210588, d'ora in poi denominata “soggetto ospitante”, legalmente rappresentata da Cristina Morelli, nata a Roma il 6 settembre 1976 ,

### **PREMESSO**


Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell' ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n.196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31/dicembre 1962, n. 1859.

### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1**

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il soggetto ospitante è disponibile ad accogliere presso le sue strutture studenti dell'Università degli Studi Internazionali di Roma studenti per attività di volontariato per laboratori formativi e/o tirocinio di formazione ed orientamento, ai sensi dell'art. 5 del decreto 25 marzo 1998, n. 142 attuativo dell'art 18 della legge n. 196 del 1997 e della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12/09/2011. Il soggetto ospitante si impegna, ove previsto dalla normativa della Regione, sede del tirocinio, a rispettare la proporzione numerica lavoratori assunti a tempo indeterminato/ tirocinanti ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. f) del decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 e della legge n. 381 del 1991 per le finalità dell'art. 1, co. 1, lett. b):

aziende da 0 a non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato: un tirocinante;



x con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove: non più di due tirocinanti contemporaneamente;

con più di venti dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in numero complessivo non superiore al 10% dei dipendenti contemporaneamente

### **Art. 2**

La scelta dei tirocinanti e/o volontari deve avvenire secondo criteri di trasparenza, merito e pubblicità. A tal fine l'Università si impegna a rendere pubblica la presente iniziativa in appositi spazi riservati nelle bacheche e sul sito internet dell'Università.

### **Art. 3**

A) Il Tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'Art 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

L'attività di volontariato non costituisce rapporto di lavoro.


B) Durante lo svolgimento del tirocinio o dell'attività di volontariato l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

C) Per ciascun tirocinante/volontario inserito nell'impresa ospitante in base al presente accordo viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- Il nominativo del tirocinante/volontario;
- Il nominativo del tutor designato dal progetto promotore;
- Il nominativo del responsabile aziendale
- Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio/dell'attività di volontariato, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- Le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio/attività di volontariato;
- Gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

### **Art. 4**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento dell'attività di volontariato, il tirocinante/volontario è tenuto a:



- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di ricerca presso il soggetto ospitante
- Rispettare le norme in materia d'igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a provvedimenti o processi produttivi, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio/dell'attività di volontariato.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante/volontario, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutor incaricato dall'Università, sospendere e interrompere lo svolgimento dell'attività di formazione.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo e di orientamento il tirocinante/volontario è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante.

#### **Art. 5**

A) Il soggetto promotore assicura i tirocinanti/volontari contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail (Posizione n.12043674), nonché per la responsabilità civile presso le compagnie assicurative operanti nel settore (Cattolica Assicurazioni - Polizza 002109.32.300009). In caso di incidente durante lo svolgimento dell'attività di volontariato o del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

B) Il soggetto promotore si impegna ad informare l'Inail circa la durata e le modalità di attuazione dello stage e dell'attività di volontariato.

#### **Art. 6**

L'azienda o ente ospitante si impegna a:

- Garantire allo stagista/volontario l'assistenza e la formazione necessaria al buon esito dello stage o dell'esperienza formativa;
- Rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro



- Consentire al tutor dell'ente promotore di contattare lo stagista/volontario e il tutor aziendale per verificare l'andamento dello stage, dell'attività di volontariato e per la stesura della relazione finale;
- Garantire allo stagista/volontario la possibilità di concludere il periodo di tirocinio anche in caso di disdetta anticipata e/o conclusione della presente convenzione per scadenza termini;
- Informare l'ente promotore di qualsiasi incidente possa capitare al tirocinante/volontario;
- Nel caso che l'azienda abbia sede legale o la sede del tirocinio sia fuori dal territorio italiano si impegna a provvedere agli adempimenti di legge previsti nel paese ospitante.

### Art.7

Il presente accordo decorre dalla data sotto indicata, ha durata triennale (anni 3) e potrà essere rinnovata previo accordo scritto, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto entro tre mesi dalla scadenza. Ai sensi di legge il presente atto, vertendo in materia di formazione professionale, è esente da bollo.

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Data 27/07/2022

**Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT**

Il Legale Rappresentante

Dott. Maurizio Finicelli



(Timbro *soggetto ospitante*)

Il Legale Rappresentante

ASSOCIAZIONE SPONDE  
OMYUS  
Via Cristoforo Colombo 200 - 00147 Roma  
C.F. 97803210580